

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA, che in seguito verrà denominata UNICAL, con sede in Arcavacata di Rende (CS), Via Pietro Bucci, 87036, C.F. 80003950781, rappresentata per il presente atto dal Prorettore vicario Prof. Francesco Scarcello, nato a Cosenza (Cs) il 22.09.1969, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, domiciliato per la sua carica presso la sede UNICAL

E

LA LEGA NAVALE ITALIANA, Ente pubblico non economico, che in seguito verrà denominata LNI, con sede in 00197 Roma alla Via Guidubaldo del Monte n. 54, nella persona del suo Presidente Nazionale Amm. Sq. (a) Donato Marzano, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, domiciliato per la carica presso la sede della LNI, di seguito congiuntamente le parti

VISTI

- lo Statuto della L.N.I. approvato con Decreto Interministeriale del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 21 maggio 2012.
- l'art. 15 della L. n. 241/1990, "Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni";
- la Circolare della P.C.M. del 9 marzo 2010, prot. UBR 0006598, recante la disciplina della "Cooperazione tra amministrazioni pubbliche ed in particolare gli accordi ex art. 15 della L. n. 241/1990;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la lettera g) del comma 5 dell'art. 16 della legge regionale (Calabria) 21 dicembre 2005, n° 17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree



del demanio marittimo) “concordare con la Regione e con le Università calabresi forme di collaborazione per la piena attuazione dei percorsi formativi triennali, magistrali e dell’alta formazione universitaria, anche mediante l’implementazione di tutte quelle attività teoriche-pratiche che possono avvalersi delle tecnologie, infrastrutture e competenze professionali disponibili nei Centri culturali della Lega navale italiana e nelle strutture periferiche, rappresentate dalle sezioni e delegazioni, che insistono sul territorio regionale e nazionale”.

PREMESSO CHE

- la L.N.I., fondata a La Spezia nell'anno 1897 e diventata Ente Morale con Regio Decreto del 28 febbraio 1907, n. XLVIII, è Ente Pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse a norma della Legge 20 marzo 1975, n. 70, che opera sotto la vigilanza dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti ed è altresì associazione apolitica, senza finalità di lucro;
- la L.N.I. si ispira ai principi dell’associativismo, sanciti dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 383, al fine di svolgere attività di promozione e utilità sociale a norma dell’art. 2 della stessa legge; riunisce in Associazione cittadini che volontariamente operano per diffondere nel popolo italiano, in particolare tra i giovani, l’amore per il mare, la cultura dell’ambiente e la conoscenza dei problemi marittimi, sviluppando iniziative promozionali, culturali, sportive, ambientalistiche e naturalistiche idonee al conseguimento degli scopi statutari.
- la L.N.I. promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività nautiche e sviluppa corsi di formazione, di concerto con le Amministrazioni pubbliche e le Federazioni sportive del CONI concorrendo all’insegnamento della cultura nautica, ai sensi del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171;
- la L.N.I. può contare su circa 55.000 soci iscritti, su un complesso di 80 basi nautiche e su oltre 254 strutture periferiche fra Sezioni e Delegazioni presenti su tutto il territorio nazionale, che rappresentano lo strumento attraverso il quale persegue le sue finalità;
- l’Università della Calabria persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all’interazione tra le culture, nel



rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento, della sostenibilità e della valorizzazione del merito;

- l'Università della Calabria, per il raggiungimento delle proprie finalità, promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della formazione e della cultura e intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati a livello di ateneo o delle singole strutture primarie;
- l'Università della Calabria promuove la diffusione di una cultura fondata sui valori universali del rispetto della persona, dei diritti umani, della pace, della salvaguardia dell'ambiente e della solidarietà;
- l'Università della Calabria favorisce le attività culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva;
- l'Università della Calabria favorisce il contributo dei singoli a libere forme associative e riconosce il valore del volontariato e del terzo settore.

CONSIDERATO CHE

La L.N.I. e l'Università della Calabria convengono sul ruolo centrale svolto dal mare nello sviluppo del sistema paese e sulla necessità di migliorare nell'opinione pubblica la consapevolezza dell'importanza della dimensione marittima per la prosperità e la sicurezza nazionale; convengono altresì che la particolare e suggestiva geolocalizzazione della Calabria, al centro del Mediterraneo, con circa settecento chilometri di costa garantisce condizioni ideali per le attività marinesche e per lo sviluppo di relazioni socio/culturali con gli altri paesi rivieraschi.

L.N.I. e l'Università della Calabria condividono che le risorse tecnico-professionali e culturali dell'Ateneo fanno aspirare ad una collaborazione mirata allo studio e alla realizzazione di rapporti di collaborazione nelle diverse aree di comune interesse nonché di realizzare potenziali partenariati strategici nei campi della ricerca, dell'innovazione e della sperimentazione, della formazione, dell'istruzione, della pratica degli sport marittimi, del diritto e della cultura del mare e della sicurezza marittima, dell'ambiente fisico e della sua dinamica, della biodiversità e della sua tutela, delle tecnologie della navigazione, della salvaguardia del patrimonio marittimo e dell'archeologia marina.



La L.N.I. in particolare, nell'ambito delle proprie competenze ed attività anche espresse tramite i suoi Centri Culturali, considera la cooperazione con il mondo universitario un'opportunità di crescita umana e professionale nonché la base necessaria per una sempre maggiore integrazione, all'interno del sistema paese, tra società civile e associativismo.

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto

L.N.I. e l'Università della Calabria, avvalendosi delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, si impegnano a collaborare, in maniera sistematica e coordinata, in attività comuni per consentire lo sviluppo e la diffusione della cultura del mare.

Art. 3 - Tematiche di interesse

La collaborazione fra l'Università della Calabria e la L.N.I. si incentrerà prioritariamente sulle seguenti azioni tematiche:

1. sviluppo ed attività di ricerca, progetti od iniziative legati alle esigenze dell'Università e della L.N.I. nell'ambiente marino, marittimo e delle acque interne, riconosciuto quale aspetto imprescindibile culturale, sociale, geopolitico e di sicurezza dell'Italia dal quale dipende la prosperità e il successo economico nazionale ed europeo;
2. organizzazione e sviluppo di progetti formativi, di workshop, di seminari, di master congiunti, di corsi di formazione e di lectio magistralis di alti rappresentanti delle parti su tematiche di interesse (per es. aree marine protette, biodiversità acquatica, acquacoltura, archeologia marina etc);
3. produzione di pubblicazioni e documenti congiunti su riviste specializzate e di settore;
4. avvio di tirocinio pratico e *stage* a favore di studenti o di dipendenti delle parti che avranno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà a connotazione marittima ricompresa, nei curricula didattici, rispettivamente, dei corsi di studi e di formazione post laurea attivati dall'Università della Calabria;



5. Sviluppo di progetti di ricerca nel settore dell'educazione ambientale, anche avvalendosi delle capacità di monitoraggio ambientale che la L.N.I. può assicurare avvalendosi della diffusione capillare delle proprie strutture periferiche (Sezioni e Delegazioni) con i propri soci lungo le coste nazionali.

6. coinvolgimento del mondo giovanile studentesco nella pratica degli sport nautici e nella partecipazione ad iniziative di volontariato ambientale, di educazione ambientale e di nautica solidale, incentivando le collaborazioni nel campo delle discipline nautiche.

Art. 4 - Obblighi delle parti

Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a concordare con l'altra, le attività da sviluppare e svolgere ed a favorire lo svolgimento di eventi congiunti. A tale scopo saranno redatte "schede di progetto" approvate da entrambe le parti, contenenti le modalità esecutive, i contributi delle singole parti, eventuale individuazione e suddivisione delle responsabilità.

In particolare, su base di non interferenza con le attività prioritarie e i compiti istituzionali, L.N.I. si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture e professionalità, nonché informazioni di specifico interesse per la formulazione di proposte di progetto congiunte e per la realizzazione delle relative attività. La presente attività di collaborazione dovrà avvenire nel quadro delle disposizioni amministrative di ciascuna parte e nel limite delle proprie disponibilità finanziarie.

Art. 5 - Regole di comportamento presso la sede dell'altra parte

Il personale di ciascuna delle parti, che eventualmente si dovesse recare presso la sede dell'altra parte per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto ad uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso, anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

In particolare, lo stesso personale potrà essere edotto, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti ivi vigenti e potrà essere chiamato a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovrà scrupolosamente attenersi.

Art. 6 - Attività mediatica



Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente accordo, ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le parti. Tali attività saranno volte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione dell'immagine e dell'impegno profuso dalle parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le parti s'impegnano a designare e comunicare alla controparte i nomi dei propri referenti per le attività di comunicazione. Le parti, inoltre, esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 7- Responsabilità civile

Ciascuna parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra parte. In quest'ultimo caso la parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Ciascun Ente provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, potrà essere chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dei contraenti per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.

Art. 9 – Riservatezza

Le parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente accordo, di cui siano venuti in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 10 - Trattamento dei dati

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo



trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i rispettivi fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.

Le parti riconoscono di agire per le finalità della presente convenzione in qualità di autonomi titolari del trattamento in relazione ai dati personali che ciascuna tratta nell'esecuzione del presente accordo.

Art. 11 - Referenti per l'attuazione dell'accordo

La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente accordo sarà assicurata da un Referente nominato da ciascuna parte.

Il Referente per l'Università della Calabria Professor Giacinto Bagetta

Il Referente per LNI è l'Amm. Luciano Magnanelli

Art. 12 - Comitato Tecnico – Scientifico

Le parti convengono di procedere all'istituzione di un Comitato Tecnico – Scientifico composto da quattro membri, di cui due designati dalla L.N.I. e due designati da l'Università della Calabria, coadiuvato da eventuali ulteriori collaboratori in caso di tematiche di interesse specifico.

Il Comitato viene convocato su richiesta di una delle parti, sentito il parere dei Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare indicando, di volta in volta, i membri che ne faranno parte in base agli argomenti da affrontare. Il Comitato Tecnico – Scientifico è istituito anche al fine di promuovere e controllare l'attuazione dell'accordo, altresì mediante l'attivazione di appositi Tavoli tecnici. Esso riveste carattere tecnico ad elevata specializzazione e non comporta oneri diversi dal mero rimborso spese a carico rispettivamente di ciascun Ente.

Art. 13 - Durata e recesso

Il presente accordo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, previa valutazione degli organi competenti di ciascuna parte.

Entrambe le parti si riservano comunque, per sopravvenute necessità istituzionali, di recedere unilateralmente dandone conoscenza all'altra parte con preavviso scritto di



almeno 30 giorni.



E' fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della conclusione o del recesso.

Art. 14 - Controversie

Le parti dichiarano espressamente di definire amichevolmente qualsivoglia controversia che dovesse scaturire dal presente accordo.

Ove mai non si giungesse ad una definizione amichevole della controversia, le parti potranno ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente.

Roma, li 18 Dicembre 2023

Per l'Università della Calabria

Per la Lega Navale Italiana

Il Prorettore vicario

Prof. Francesco Scarcello



Il Presidente Nazionale

Amm. Sq. (a) Donato Marzano

